



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)

Articolo 1 – Oggetto

1 - Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).

2 - Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1 - Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del Codice per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.

2 - Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori in amministrazione diretta;
- i lavori, i servizi e le forniture, affidati direttamente, senza previo esperimento di una gara o procedura comparativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
- i lavori, i servizi e le forniture, affidati direttamente, senza previo esperimento di una gara o procedura comparativa, ai sensi del regime derogatorio e transitorio previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020;
- i servizi e le forniture effettuati tramite adesione a convenzione CONSIP, a centrale di acquisto regionale, MEPA o mercato elettronico regionale non comportanti lo svolgimento di una gara o procedura comparativa da parte del Comune;
- i servizi e le forniture per i quali, in base all'art. 113, comma 2, ultima parte, del Codice e alle Linee Guida ANAC n. 3, non vi sia l'obbligo, verificato in sede approvazione del programma biennale di cui all'art. 21, comma 1, del codice dei contratti o in altro atto di programmazione della spesa approvato dal Consiglio comunale, di nominare come direttore dell'esecuzione del contratto un soggetto diverso dal responsabile del procedimento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8, comma 1, lett. b);
- i contratti di manutenzione ordinaria o straordinaria che non sono stati affidati con una procedura di gara o di tipo comparativo e che non siano di particolare complessità tale da necessitare di un progetto definitivo secondo quanto previsto dall'art.23 del Codice;
- i lavori, i servizi e le forniture appaltati tramite Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante nel caso in cui gli stessi gestiscono integralmente ogni attività incentivabile di cui al successivo articolo 3;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- le forniture di beni di consumo;
- i contratti di concessione;
- le attività ricondotte e/o riconducibili alle tipologie di partenariato pubblico – privato.

Articolo 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1 - Il fondo di cui all'articolo 113 del Codice è destinato alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'ente coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture.

2 - In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- il Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nel presente articolo, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
- i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali di assistenza e collaborazioni.

3 - Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4 - Le figure professionali interessate sono quelle incaricate delle funzioni indicate dall'articolo 113, comma 2, del Codice, e più precisamente:

- a) attività di responsabile unico del procedimento,
- b) programmazione della spesa per investimenti,
- c) valutazione preventiva dei progetti,
- d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
- e) direzione dei lavori,
- f) direzione dell'esecuzione,
- g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità,
- h) collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa.

5 - Per i lavori, i servizi e le forniture, il RUP deve possedere i requisiti previsti dalle apposite Linee Guida dell'Anac.

Articolo 4 - Graduazione del fondo incentivante

1 - La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Lavori	
Per opere e lavori da € 40.000 fino a € 200.000,00	Percentuale del 2%
Per opere e lavori da 201.000,00 fino a € 500.000,00	Percentuale del 1,8%
Per opere e lavori da 501.000,00 fino a €1.000.000,00	Percentuale del 1,6%
Per opere e lavori di importo da € 1001.000,00 fino alla soglia comunitaria	Percentuale del 1,4%
Per opere e lavori di importo superiore alla soglia comunitaria	Percentuale del 1,00%

2 - La graduazione della percentuale da destinare al fondo per forniture e servizi viene graduata come segue:

Forniture e servizi	
da € 40.000 fino alla soglia comunitaria di € 214.000,00	Percentuale del 2%
da 214.000,00 fino alla soglia comunitaria di € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di servizi speciali (all. IX Codice dei contratti)	Percentuale del 1%
Superiore alla soglia di € 750.000,00	Percentuale del 0,50%

3 - La graduazione di cui al comma precedente, trova applicazione solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, disgiuntamente dal RUP, sussistendo i presupposti di importo o di complessità dell'appalto, secondo quanto previsto dal punto 10.2 delle linee guida n.3 dell'ANAC recanti

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate con determinazione n.1096 del 26.10.2016.

Articolo 5 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1 - Il fondo di cui all'articolo 113 del Codice, è costituito da una somma non superiore al 2%, graduata secondo quanto previsto all'articolo precedente, in base all'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Per “importo posto a base di gara” si intende l'importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza come risultante dal quadro economico approvato, con l'esclusione delle somme a disposizione, dell'IVA, degli impreviste e delle altre spese tecniche.

2 - Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma dei lavori pubblici o nel programma biennale acquisti di forniture e servizi, ove sono individuati il RUP ed il Direttore dell'esecuzione.

3 – Possono essere incentivate, pur se non inserite nel programma dei lavori pubblici, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di lavori pubblici affidati con procedura di gara o di tipo comparativo e che siano di particolare complessità tale da necessitare di un progetto definitivo di cui all'art.23, comma 1 del codice

4 - Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture solo nei casi in cui i progetti contengano gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del Codice.

5 - Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

6 - Negli appalti di servizi e forniture il RUP svolge, di norma, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di progettista e di direttore dell'esecuzione e, in tal caso, il fondo non è costituito.

7 - Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.

8 – Le risorse per gli incentivi sulle funzioni tecniche vengono inserite nel fondo per le risorse decentrate (art.67, comma 3, lett.c) del CCNL 21/5/2018) per competenza, nelle percentuali previste nel presente regolamento e sulla base dei dati previsionali.

9 – Nel caso di interventi declinati in un cronoprogramma pluriennale, nel fondo delle risorse decentrate si inseriscono solamente le risorse afferenti alle attività che abbiano termine finale di svolgimento nell'anno di riferimento.

Articolo 6 – Ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche

1 - L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche di cui al precedente articolo 5, sarà ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 3 comma 2, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2 - Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche viene acquisito ad un apposito e separato fondo (*fondo per l'innovazione*) ed è destinato:

a) all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3 - Il fondo per l'innovazione, in parte, può essere utilizzato anche per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4 - Il fondo per l'innovazione, viene assegnato ad un apposito capitolo di bilancio con vincolo di destinazione per le spese previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 7 - Disciplina delle varianti

1 - Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2 - Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 8 - Ripartizione dell'incentivo

1 - La quota di fondo di cui all'art. 5, comma 1, dell'art.6 del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	20%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20%
Responsabile unico di procedimento	40%
Direzione dei lavori	10%
Collaudo tecnico-amministrativo e statico	5%

- per i servizi o forniture (limitatamente ai casi, da individuare espressamente nel programma biennale previsto dall'art. 21, comma 1, del Codice o in altro atto di programmazione approvato dal Consiglio Comunale, in cui, in base alle linee guida ANAC n. 3, il direttore dell'esecuzione del contratto dev'essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento):

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%
Responsabile unico di procedimento	35%

Direttore dell'esecuzione	30%
Verifica di conformità/accertamento della regolare esecuzione	10%

2 - Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 4 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.

3 - Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- a) per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto l'80% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
 - al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20%;
 - caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di Area a conclusione del relativo procedimento;
 - qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro;
- b) per le funzioni tecniche svolte per l'attività di R.U.P., al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa quota viene distribuita tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di Area a conclusione del relativo procedimento.

Articolo 9 - Centrali di committenza

1 - Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice, per le funzioni tecniche svolte dal personale della Stazione Unica Appaltante o della Centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto del Comune, lo stesso è tenuto a versare su richiesta, a conclusione delle attività espletate, una somma non superiore al 25% delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dal regolamento della Stazione Unica Appaltante o della Centrale unica di committenza.

2 - La quota è assegnata, su richiesta della Stazione Unica Appaltante o della Centrale Unica di Committenza, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3 - La quota assegnata alla Stazione Unica Appaltante o alla Centrale Unica di Committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente, le cui fasi sono trasferite ed è liquidata alla Stazione Unica Appaltante o alla Centrale Unica di Committenza dopo l'aggiudicazione della gara.

4 - Fermo il limite di cui al comma 1 la quota effettiva da assegnare alla Stazione Unica Appaltante attraverso determinazione del Responsabile di Area è calcolata tenendo conto delle fasi del procedimento trasferite, come individuate all'art. 3 e della eventuale collaborazione del personale interno nelle predette fasi.

Articolo 10 - Individuazione del gruppo di lavoro

1 - Ai fini di una piena valorizzazione di tutto il personale competente allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.

2 - L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, costituisce, con apposita determinazione del Responsabile di Area, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento, fissando per ogni lavoro o servizio o fornitura, prima dell'avvio dell'attività:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
- i tempi stimati per l'esecuzione del contratto e per l'approvazione del collaudo,
- la determinazione delle aliquote del fondo spettanti,
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- il nominativo del direttore dell'esecuzione (figura disgiunta dal RUP),
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
- i tempi stimati per l'esecuzione dei servizi e per l'acquisizione delle forniture,
- la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

3 - Qualora l'ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

4 - Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile di Area, dando conto delle esigenze sopraggiunte; nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo di lavoro.

5 - I dipendenti individuati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6 - Con la determinazione di individuazione del gruppo di lavoro si provvede, altresì, all'impegno della spesa per l'ammontare definitivo delle risorse da destinare alle attività da svolgersi dal personale interno, in base al quantum dell'incentivo spettante ai singoli dipendenti, nei limiti dell'accantonamento effettuato e tenuto conto dei criteri e modalità definiti nel presente regolamento. Qualora tali risorse siano state stanziare in conto capitale, con il medesimo atto autorizza la tempestiva emissione dell'ordine di pagamento a favore del proprio bilancio al titolo terzo delle entrate e contestualmente impegnata la spesa al titolo primo.

Articolo 11 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1 - La corresponsione dell'incentivo è disposta con determinazione del Responsabile di Area, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti, una volta concluso il relativo procedimento. Nel caso in cui il Responsabile di Area sia direttamente interessato, in quanto potenziale destinatario degli incentivi, per i soli interventi nei quali il medesimo Responsabile ha partecipato all'attività, provvede il Segretario comunale, ad eccezione della quota relativa alla programmazione degli investimenti avendo natura vincolata.

2 - L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3 - Le singole fasi si considerano concluse e le relative prestazioni si considerano rese:

- per la programmazione della spesa con l'approvazione del relativo documento programmatico,
- per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica,
- per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione,
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche,
- per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori,
- per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione,
- per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

4 - Gli incentivi lordi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

5 - In caso di incentivi percepiti da altre amministrazioni, il dipendente interessato, al momento della richiesta dell'autorizzazione a svolgere l'incarico esterno, dovrà espressamente dichiarare che si tratta di attività incentivate a carico del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e rendicontare gli incentivi percepiti al Servizio Risorse Umane tempestivamente, e comunque in tempo utile per consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi in materia di anagrafe delle prestazioni.

6 - Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui ai commi precedenti le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

7 - La determinazione di liquidazione deve contenere le seguenti informazioni minime:

- CIG appalto,
- estremi del provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche,
- nome e ruolo ricoperto da ciascun dipendente coinvolto,
- individuazione dell'attività svolta da ciascun dipendente coinvolto, con indicazione della data di inizio e della data di fine di ciascuna attività,
- individuazione delle attività che, pur essendo state previste nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, non sono state svolte e quindi non sono incentivabili,
- dimostrazione del rispetto dei termini di svolgimento delle attività incentivabili indicati dal provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, e del rispetto dei costi del lavoro, servizio o fornitura, previsti al momento dell'aggiudicazione,

oppure,

- rendicontazione del ritardo rispetto a tali termini e/o dell'incremento di tali costi, contenente:
 - quantificazione del ritardo o dell'incremento dei costi,
 - descrizione delle relative cause,
 - individuazione del personale responsabile, se del caso,

- conseguente quantificazione e distribuzione delle decurtazioni all'incentivo, ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 12 - Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1 - Per le attività indicate nelle varie fasi di cui al precedente articolo, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al precedente articolo, comma 3, alle lettere a), b) e c), è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
- la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al precedente articolo, comma 3, alle lettere d), e), f) e g) è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio o della fornitura rilasciata dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 13 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1 - Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo del Codice si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento è ridotto nei seguenti casi:

- a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata,
- b) incremento dei tempi di esecuzione.

2 - La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.

3 - Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4 - La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$\% = (r/t + \Delta k/k)$$

Il massimo della % è il 100%

Dove:

t = termine contrattuale (in giorni)

r = ritardo colpevole (in giorni)

k = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).

5 - L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell'appalto.

6 - Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice,
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato,
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.

Articolo 14 - Disciplina transitoria

1 - L'entità delle risorse finanziarie antecedenti al 1.01.2018 devono essere rispettose dei limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (Corte dei Conti sezione Autonomie n.26/2019), pertanto, il presente regolamento si applica alle attività precedenti alla sua entrata in vigore limitatamente alle procedure di gara indette in data non antecedente al 1.01.2018, a condizione che i relativi fondi siano stati previsti nei quadri economici dei lavori o, con riferimento agli affidamenti di servizio forniture, negli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio.

2 - Gli atti di impegno della spesa relativi alle attività che ricadono nel regime transitorio dovranno essere strutturati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento ed in osservanza dello stesso, e dovranno essere anche corredati (solo per il regime e nel periodo transitorio) del parere del Segretario comunale.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2 - Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la disciplina regolamentare previgente.